



**Settore sicurezza e ambiente  
Ufficio Corpo Polizia Provinciale**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

**Determinazione n° 725**

**del 02/08/2022**

**Oggetto: CRITERI APPLICATIVI DELL'ART. 12 DEL  
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
PROVINCIALI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL  
CODICE DELLA STRADA.**

IL DIRIGENTE

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il quale dispone che le amministrazioni pubbliche devono curare la formazione e l'aggiornamento del personale;

**Premesso che:**

- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 30.03.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024,
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 30.03.2022 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 18.05.2022 immediatamente esecutiva è stato approvato il 1<sup>a</sup> Aggiornamento documento unico di programmazione (dup) 2022/2024 e variazione n. 1 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

**Visti:**

- la Delibera Consiglio Provinciale n. 78 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il piano di riassetto organizzativo;



- il Decreto del Presidente n. 36 del 28/04/2020 con il quale sono state approvate la Macrostruttura dell'Ente, il Funzionigramma e sono state assegnate le risorse umane ai Settori;
- il Decreto Deliberativo n. 78 del 08/10/2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Decreto Deliberativo n. 36 del 28/04/2020;
- il decreto del Presidente n.10 del 22/05/2020 di nomina della Dirigente Dr.ssa Fiorella Baldelli al Settore Sicurezza e Ambiente;

**Visto** l'art. 202-bis del Codice della Strada, che regolamenta in termini generali i casi in cui il cittadino ha facoltà di richiedere la rateazione delle sanzioni pecuniarie;

**Dato atto** che la suddetta disposizione si applica esclusivamente in caso di una o più violazioni accertate contestualmente, con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, commesso da soggetti che versino in condizioni economiche disagiate (art. 202-bis comma 1);

**Dato atto** delle disposizioni della Provincia di Lucca, atte ad ampliare la casistica entro cui il cittadino può accedere alla rateizzazione, risultanti da:

- l'art. 12 commi 1 e 2 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Provinciali ex art. 52 D.Lgs. 446/97 (Delibera C.P. n. 100/A del 5.12.2001), che così recita:
 

*“1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti: - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; - durata massima ventiquattro mesi; - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.*

*2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. (omissis)*
- il decreto deliberativo n. 10 del 11.07.2022;

**Dato** in particolare atto che l'art. 12 intende offrire alla cittadinanza una possibilità di accesso generalizzato alla dilazione di pagamento, prescindendo dalla dimostrazione di una condizione di disagio economico, tenuto conto del fatto che il solo fatto di farsi carico dei maggiori costi connessi alla rateizzazione (che comporta rinuncia alla detrazione correlata al pagamento entro 5 giorni dalla notifica; e pagamento di interessi in misura superiore all'interesse legale) è prova sufficiente di una difficoltà del cittadino al pagamento in unica soluzione;

**Ritenuto** tuttavia che la disposizione di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Provinciali ex art. 52 D.Lgs. 446/97 non possa essere applicata laddove sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 202-bis del Codice della Strada, norma sicuramente prevalente sia in base al principio di gerarchia delle fonti che al principio di specialità;

**Ritenuto** di formalizzare criteri generali da applicare alle richieste di rateizzazione ex art. 12 Regolamento Generale delle Entrate Provinciali, al fine di garantire uniformità di trattamento ai cittadini che accedono all'istituto ivi disciplinato;

**Ritenuto** a tal fine di poter definire i seguenti criteri generali, per i motivi di seguito esplicitati:

- applicazione dello stesso tasso di interesse previsto dall'art. 202-bis del Codice della Strada ("tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni", art. 202-bis comma 4), per non incorrere in danno erariale;
- importo minimo della rata fissata in € 100,00, in analogia con quanto previsto dall'art. 202-bis del Codice della Strada;
- numero massimo di rate fissato in 24 (secondo quanto espressamente previsto dal citato art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Provinciali) ferma la facoltà del cittadino di richiedere un numero inferiore di rate (così riducendo il tasso di interesse applicato).

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/00;

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che la disposizione di cui all'art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Provinciali ex art. 52 D.Lgs. 446/97 non è applicabile laddove sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 202-bis del Codice della Strada (una o più violazioni accertate contestualmente, con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, commesso da soggetti che versino in condizioni economiche disagiate), norma sicuramente prevalente sia in base al principio di gerarchia delle fonti che al principio di specialità;
2. di formalizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, i seguenti criteri generali da applicare alle richieste di rateizzazione ex art. 12 Regolamento Generale delle Entrate Provinciali:
  - applicazione dello stesso tasso di interesse previsto dall'art. 202-bis del Codice della Strada ("tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni", art. 202-bis comma 4), per non incorrere in danno erariale;
  - importo minimo della rata fissata in € 100,00, in analogia con quanto previsto dall'art. 202-bis del Codice della Strada;
  - numero massimo di rate fissato in 24 (secondo quanto espressamente previsto dal citato art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Provinciali) ferma la facoltà del cittadino di richiedere un numero inferiore di rate (così riducendo il tasso di interesse applicato).
3. di indicare quale Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990, la dott.ssa Fiorella Baldelli;

4. di dare atto che è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 sia per il responsabile del procedimento che per il dirigente che sottoscrive l'atto;
5. di dare atto del rispetto del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e della successiva delibera di giunta Provinciale n.297 del 23.12.2013;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il TAR Toscana entro il termine di 30gg. o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente  
BALDELLI FIORELLA  
Documento firmato digitalmente